

# **DICHIARAZIONE DEI REDDITI 730 e REDDITI PF**

*A cura di Andrea Bonghi*



# Calendario 730/2025

Data presentazione mod. al CAF	Termine trasmissione
Entro il 31/05	15/06/25
Dal 01/06/25 al 20/06/25	29/06/25
Dal 21/06/25 al 15/07/25	23/07/25
Dal 16/07/25 al 31/08/25	15/09/25
Dal 01/09/25 al 30/09/25	30/09/25

**I Caf O IL PROFESSIONISTA CONSEGNA AL CONTRIBUENTE UNA COPIA DELLA DICHIARAZIONE E IL PROSPETTO DI LIQUIDAZIONE MODELLO 730- 3, ELABORATI SULLA BASE DEI DATI E DEI DOCUMENTI PRESENTATI DAL CONTRIBUENTE.**



# Calendario Redditi PF 2025

## Quando si presenta la dichiarazione

Sulla base delle disposizioni del D.P.R. n. 322 del 1998, e successive modifiche, il Modello REDDITI Persone Fisiche 2025 deve essere presentato entro i termini seguenti:


- **dal 30 aprile 2025 al 30 giugno 2025** se la presentazione viene effettuata in forma cartacea **per il tramite di un ufficio delle Poste italiane S.p.a.**;
- **dal 30 aprile 2025 al 31 ottobre 2025** se la presentazione viene effettuata **per via telematica**, direttamente dal contribuente ovvero se viene trasmessa da un intermediario abilitato alla trasmissione dei dati.

# CPB in deroga...

## ART. 10

*(Modifica del termine per l'adesione al concordato preventivo biennale)*

1. All'articolo 9, comma 3, del decreto-legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, le parole: «entro il 31 luglio» sono sostituite dalle seguenti: «**entro il 30 settembre**» e le parole: «del settimo mese» sono sostituite dalle seguenti: «del nono mese».



# I versamenti per Redditi PF

RATA	VERSAMENTO	INTERESSI %	VERSAMENTO (*)	INTERESSI %
1ª	30 giugno	0,00	30 luglio	0,00
2ª	16 luglio	0,18	20 agosto	0,18
3ª	20 agosto	0,51	16 settembre	0,51
4ª	16 settembre	0,84	16 ottobre	0,84
5ª	16 ottobre	1,17	17 novembre	1,17
6ª	17 novembre	1,50	16 dicembre	1,50
7ª	16 dicembre	1,83		

(\*) In questo caso l'importo da rateizzare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40 per cento.



# Chi può presentare 730

Possono utilizzare il modello 730 precompilato o ordinario, i contribuenti che nel 2025 sono:

- pensionati o lavoratori dipendenti (compresi i lavoratori italiani che operano all'estero per i quali il reddito è determinato sulla base della retribuzione convenzionale definita annualmente con apposito decreto ministeriale);
- persone che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente (es. integrazioni salariali, indennità di mobilità);
- soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca;
- sacerdoti della Chiesa cattolica;
- giudici costituzionali, parlamentari nazionali e altri titolari di cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali, ecc.);
- persone impegnate in lavori socialmente utili;
- lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo inferiore all'anno. Questi contribuenti possono presentare il 730 precompilato direttamente all'Agenzia delle entrate oppure possono rivolgersi:
  - al sostituto d'imposta, se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di presentazione della dichiarazione al terzo mese successivo;
  - a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato, se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di presentazione della dichiarazione al terzo mese successivo e si conoscono i dati del sostituto d'imposta che dovrà effettuare il conguaglio;
- personale della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato. Questi contribuenti possono presentare il 730 precompilato direttamente all'Agenzia delle entrate oppure possono rivolgersi al sostituto d'imposta o a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato, se il contratto dura almeno dal mese di settembre dell'anno 2024 al mese di giugno dell'anno 2025;
- produttori agricoli esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta (Mod. 770), Irap e Iva;
- persone che percepiscono alcune tipologie di redditi soggetti a tassazione separata e/o a imposta sostitutiva, nonché da rivalutazione del valore dei terreni;
- persone che percepiscono redditi derivanti da cessione di partecipazioni non qualificate, obbligazioni e altri strumenti che generano plusvalenze, nonché plusvalenze derivanti dalle cessioni di partecipazioni qualificate e dalla cessione di cripto-attività.

# Nuovi quadri del 730/2025

- **Quadro W (Investimenti e attività estere di natura finanziaria o patrimoniale)**  
Informazioni relative agli investimenti all'estero e alle attività estere di natura finanziaria a titolo di proprietà o di altro diritto reale indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione, comprensive delle relative imposte sostitutive (IVAFE, IVIE e Imposta crypto-attività).
- **Quadro M (Redditi soggetti a tassazione separata e a imposta sostitutiva. Rivalutazione dei terreni)**  
Informazioni relative a redditi a tassazione separata, ad imposta sostitutiva e all'opzione per l'imposta sostitutiva pensionati esteri. Dati relativi alla rivalutazione del valore dei terreni effettuata ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, ai premi per assicurazioni sulla vita in caso di riscatto del contratto e ai redditi derivanti da procedura di pignoramento presso terzi.
- **Quadro T (Plusvalenze di natura finanziaria)**  
Informazioni relative a plusvalenze assoggettate a imposta sostitutiva del 20 per cento e/o del 26 per cento. Plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate e/o da cessione di partecipazioni in paesi a regime fiscale privilegiato o di OICR immobiliari esteri e/o da cessione di crypto-attività del 26%. Minusvalenze non compensate nell'anno. Partecipazioni rivalutate.

# Irpef a tre velocità nel 2024

TABELLA 1 - CALCOLO DELL'IRPEF

REDDITO (per scaglioni)		ALIQUTA (per scaglioni)	IMPOSTA DOVUTA SUI REDDITI INTERMEDI COMPRESI NEGLI SCAGLIONI			
	fino a euro 28.000,00	23	23% sull'intero importo			
oltre euro 28.000,00	e fino a euro 50.000,00	35	6.440,00	+	35% parte eccedente	28.000,00
	oltre a euro 50.000,00	43	14.140,00	+	43% parte eccedente	50.000,00

IR

# Precompilata 2025: principali fonti

FRONTESPIZIO	Certificazione Unica e Anagrafe tributaria
PROSPETTO DEI FAMILIARI A CARICO	Certificazione Unica e dichiarazione anno precedente
QUADRO A - Redditi dei terreni	Dichiarazione dei redditi dell'anno precedente e banche dati immobiliari
QUADRO B - Redditi dei fabbricati	Dichiarazione dei redditi dell'anno precedente e banche dati immobiliari e Certificazione Unica - Locazioni brevi
QUADRO C - Redditi di lavoro dipendente e assimilati	Certificazione Unica
QUADRO D - Altri redditi	Certificazione Unica, <b>Comunicazione da GSE</b>
QUADRO E - Oneri e spese	Comunicazioni oneri deducibili e detraibili, dichiarazione dei redditi dell'anno precedente e Certificazione Unica
QUADRO F - Acconti, ritenute, eccedenze e altri dati	Certificazione Unica, dichiarazione dei redditi dell'anno precedente e pagamenti e compensazioni con F24
QUADRO G - Crediti d'imposta	Dichiarazione dei redditi dell'anno precedente e compensazioni con F24 e Certificazione Unica
QUADRO M - Redditi soggetti a tassazione separata e a imposta sostitutiva. Rivalutazione dei terreni	Comunicazioni rimborsi oneri deducibili e detraibili anni precedenti e Certificazione Unica



# DECRETO MEF 21 gennaio 2025

Trasmissione all'Agenzia delle entrate, ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, dei dati riguardanti i proventi derivanti dalla cessione dell'energia prodotta in esubero a seguito di utilizzo di un impianto alimentato da fonti rinnovabili.

[\(GU Serie Generale n.23 del 29-01-2025\)](#)



# Precompilata e vantaggi sui controlli

- **senza modifiche:** non saranno effettuati i controlli documentali sugli oneri detraibili e deducibili che sono stati comunicati all'Agenzia delle entrate;
- **con modifiche** che incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta, non saranno effettuati i controlli documentali sugli oneri, comunicati all'Agenzia delle entrate, che non sono stati modificati, mentre sugli oneri comunicati che risultano modificati, rispetto alla dichiarazione precompilata, saranno effettuati i controlli documentali relativamente ai soli documenti che hanno determinato la modifica.

# Casi di esonero con limite di reddito

È esonerato dalla presentazione della dichiarazione il contribuente che possiede esclusivamente i redditi indicati nella prima colonna, nei limiti di reddito previsti nella seconda colonna, se si sono verificate le condizioni descritte nella terza colonna.  
L'esonero non si applica se il contribuente deve restituire, in tutto o in parte, il trattamento integrativo.

TIPO DI REDDITO	LIMITE DI REDDITO (uguale o inferiore a)	CONDIZIONI
Terreni e/o fabbricati (comprese abitazione principale e sue pertinenze <sup>(*)</sup> )	500	
Lavoro dipendente o assimilato + altre tipologie di reddito (**)	8.500	Periodo di lavoro non inferiore a 365 giorni Periodo di pensione non inferiore a 365 giorni.
Pensione + altre tipologie di reddito (**)	8.500	Le detrazioni per coniuge e familiari a carico sono spettanti e non sono dovute le addizionali regionale e comunale. Se il sostituto d'imposta ha operato le ritenute il contribuente può recuperare il credito presentando la dichiarazione.
Pensione + terreni + abitazione principale e sue pertinenze (*) (box, cantina, ecc.)	7.500 (pensione) 185,92 (terreni)	
Assegno periodico corrisposto dal coniuge + altre tipologie di reddito (**) È escluso l'assegno periodico destinato al mantenimento dei figli	8.500	
Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi per i quali la detrazione prevista non è rapportata al periodo di lavoro. Esempi: compensi percepiti per l'attività libero professionale intramuraria del personale dipendente dal Servizio sanitario nazionale, redditi da attività commerciali occasionali, redditi da attività di lavoro autonomo occasionale	5.500	
Compensi derivanti esclusivamente da attività in bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche	30.658,28	
Compensi da attività sportive	15.000	a) Derivanti esclusivamente da attività sportive nel settore del dilettantismo svolte dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023 b) Derivanti esclusivamente da attività nel settore del professionismo svolte dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023 da sportivi <i>under 23</i>
(*) Abitazione principale e pertinenze per le quali non è dovuta l'Imu. (**) Il reddito complessivo deve essere calcolato senza tener conto del reddito derivante dall'abitazione principale e dalle sue pertinenze.		

# Chi deve presentare REDDITI PF

Devono presentare il modello REDDITI Persone fisiche 2025 e non possono utilizzare il modello 730 precompilato o ordinario i contribuenti che si trovano in una delle seguenti situazioni:

- nel 2024 hanno percepito:
  - redditi derivanti da produzione di “agroenergie” che non si considerano produttive di reddito agrario;
  - redditi d’impresa, anche in forma di partecipazione;
  - redditi di lavoro autonomo per i quali è richiesta la partita IVA;
  - redditi di lavoro autonomo a cui, ai fini delle imposte sui redditi, si applica l’art. 50 del Tuir (soci delle cooperative artigiane);
  - redditi “diversi” non compresi tra quelli indicati nel quadro D, righe D4 e D5;
  - redditi provenienti da “trust”, in qualità di beneficiario;
- nel 2024 e/o nel 2025 non sono residenti in Italia (vedi in Appendice la voce “Condizioni per essere considerati residenti”);
- devono presentare anche una delle seguenti dichiarazioni: IVA, IRAP, Mod. 770 (sostituti d’imposta);
- utilizzano crediti d’imposta per redditi prodotti all’estero diversi da quelli di cui al rigo G4;
- nel 2024 hanno percepito redditi da pensione di cui all’articolo 49, comma 2, lettera a) del Tuir erogati da soggetti esteri, e che trasferiscono in Italia la propria residenza in uno dei comuni appartenenti al territorio del Mezzogiorno, con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti, situati nelle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia;
- devono compilare il prospetto degli aiuti di Stato, ad eccezione degli agricoltori in regime di esonero che sono beneficiari unicamente di crediti d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione nel Mod. F24;
- coloro che destinano a locazione breve più di 4 appartamenti.



# Modello 730 e visto di conformità


7 D - In quali casi è necessario venga rilasciato il visto di conformità sulle dichiarazioni e comunicazioni fiscali?

R - L'apposizione del visto di conformità è obbligatoria:

- per la presentazione delle dichiarazioni "Modello 730";

RR

# Cosa implica l'applicazione del visto art.2 DM 164/1999



il riscontro della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze della relativa documentazione e alle disposizioni che disciplinano gli oneri deducibili e detraibili, le detrazioni e i crediti d'imposta, lo scomputo delle ritenute d'acconto, i versamenti.

i controlli che devono essere effettuati per rilasciare il visto di conformità sono finalizzati ad evitare errori materiali e di calcolo nella determinazione degli imponibili, delle imposte e delle ritenute e nel riporto delle eccedenze risultanti dalle precedenti dichiarazioni



# L'importanza delle dichiarazioni sostitutive



Il contribuente non è obbligato ad esibire documentazione relativa alle situazioni soggettive né al possesso di redditi diversi da dipendente, impresa autonomo

In caso di mancata esibizione di tali documenti si ricorre alle DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE

Il professionista non è responsabile dell'attendibilità di tali situazioni soggettive



## Spese pluriennali e visto

in relazione alle spese ripartite su più annualità (classico detrazioni edilizie), il controllo documentale deve essere effettuato ad ogni utilizzo dell'onere ai fini del riconoscimento della detrazione d'imposta, **mentre qualora il soggetto che presta l'assistenza fiscale abbia già verificato la documentazione in relazione a una precedente rata e ne abbia conservato copia**, non è necessario richiedere nuovamente al contribuente l'esibizione della documentazione;



# Rimodulazione delle detrazioni per redditi da lavoro dipendente

per il **solo periodo d'imposta 2024** è innalzata da **1.880 euro** a **1.955 euro** la detrazione prevista per i contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente escluse le pensioni e assegni ad esse equiparati e per taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, in caso di reddito complessivo non superiore a 15.000 euro;



# Lavoratori impatriati

ridisegnato il regime fiscale agevolato per i lavoratori impatriati che trasferiscono la residenza fiscale in Italia a decorrere dal periodo d'imposta 2024;

i redditi prodotti dai lavoratori che trasferiscono la residenza in Italia **concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50% del loro ammontare** (limitatamente al **40%** del loro ammontare in presenza di un figlio minore o in caso di nascita di un figlio ovvero di adozione di un minore di età durante il periodo di fruizione del regime) al ricorrere di determinate condizioni

# Attività d'impresa rimpatriate

Nei quadri RF e RG, ai righe **RF50** e **RG23**, è stata prevista la non concorrenza alla formazione del reddito del 50% dei redditi derivanti da attività di impresa trasferite nel territorio dello Stato da un Paese estero non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo (art. 6 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209).

		PATENT BOX				
		Ruling		Documentazione		Navi registro internazionale
<b>RF50</b>	Reddito esente e detassato	(di cui	1	2	3	4
			,00	,00	,00	,00
		Navi registro internazionale/plusvalenze	Pesca e navi da crociera	Reddito di attività trasferite nel territorio dello Stato		
		5	6	6A	7	
			,00	,00	,00	,00

# Rimodulazione delle detrazioni per oneri

Per i contribuenti titolari di un **reddito complessivo superiore a euro 50.000** l'ammontare della detrazione dall'imposta lorda, spettante per l'anno 2024 e come sopra determinata, è **diminuito di un importo pari ad euro 260**.

In particolare, tale riduzione riguarda gli oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19 per cento (ad **esclusione delle spese sanitarie**), le erogazioni liberali in favore dei partiti politici e i premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi.

Dlgs. 216/2023, art.2

# Superbonus e bonus mobili

per le spese sostenute nel 2024 rientranti nel **Superbonus**, salvo eccezioni, si applica la **percentuale di detrazione del 70%**. Per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2024 la detrazione è rateizzata in **10 rate** di pari importo da chi presta l'assistenza fiscale;

**bonus mobili:** per l'anno 2024, il limite di spesa massimo su cui calcolare la detrazione per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici è pari a **5.000 euro**



# Opzione Superbonus 2023

per le spese Superbonus sostenute dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, è **possibile optare per la ripartizione in 10 rate** annuali di pari importo mediante presentazione di una **dichiarazione integrativa** di quella presentata per il periodo d'imposta 2023, da presentare entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2024.

L'opzione è irrevocabile e la **maggiore imposta eventualmente dovuta** è versata, entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta 2024, **senza applicazione di sanzioni e interessi**

# Opzione Superbonus 2023

## SEZIONE III A - SPESE PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO, PER MISURE ANTISISMICHE, BONUS FACCIATE E SUPERBONUS

E41	ANNO		TIPOLOGIA		CODICE FISCALE	Interventi particolari	Acquisto, eredità o donazione	Maggiorazione sisma	Percentuale	Numero rata	Opzione 2023	IMPORTO SPESA	N. d'ordine immobile
	1	2	3	4							5		
											X	,00	

### Sezione III A

Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, misure antisismiche e bonus verde, bonus facciate e superbonus

RP41	Anno	Tipologia	Codice fiscale	Interv. partic.	Acquisto, eredità o donaz.	Maggior. sisma	Perc.	N. rata	Opzione 2023	Importo spesa	Importo rata	N. ord. immob.
									8A			
									X	,00	,00	
RP42										,00	,00	
RP43										,00	,00	



# Cessione immobili superbonus

Nel **rigo RL6, colonna 3**, indicare le **plusvalenze** realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili, in relazione ai quali il cedente o gli altri aventi diritto abbiano eseguito gli interventi agevolati di cui all'articolo 119 del DL 34/2020 che si siano conclusi da non più di dieci anni all'atto della cessione, esclusi gli immobili acquisiti per successione e quelli che siano stati adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte dei dieci anni antecedenti alla cessione o, qualora tra la data di acquisto o di costruzione e la cessione sia decorso un periodo inferiore a dieci anni, per la maggior parte di tale periodo (art. 67, comma 1 lett. b-bis del Tuir).

Nel **rigo RL6, colonna 4**, indicare le spese relative al rigo RL6 colonna 3 (50% se interventi conclusi da più di 5 anni dalla cessione).

# Cessione immobili superbonus

SEZIONE II-A

Redditi diversi

		Redditi		Spese	
RL5	Corrispettivi di cui all'art. 67, lett. a) del Tuir (lottizzazione di terreni, ecc.)	1	,00	2	,00
RL6	Corrispettivi di cui all'art. 67, lett. b) del Tuir (rivendita di beni immobili nel quinquennio)	1	,00	2	,00
	Corrispettivi di cui all'art. 67, lett. b-bis) del Tuir (rivendita di beni immobili Superbonus)	3	,00	4	,00

## QUADRO D - Altri redditi (redditi di capitale, lavoro autonomo e redditi diversi)

D1	UTILI ED ALTRI PROVENTI EQUIPARATI	TIPO DI REDDITO	REDDITI	RITENUTE	D2	ALTRI REDDITI DI CAPITALE	TIPO DI REDDITO	REDDITI	RITENUTE
		1	,00	,00				,00	,00
D3	REDDITI DERIVANTI DA ATTIVITA ASSIMILATE AL LAVORO AUTONOMO			ALTRI DATI	TIPO DI REDDITO	REDDITI		RITENUTE	
					1	,00		,00	
D4	REDDITI DIVERSI	CEDOLARE SECCA	TIPO DI REDDITO	REDDITI	SPESE	RITENUTE	CODICE CIN		
		2	14	,00	,00	,00			
D5	REDDITI DERIVANTI DA ATTIVITA OCCASIONALE O DA OBBLIGHI DI FARE, NON FARE E PERMETTERE			ALTRI DATI	TIPO DI REDDITO	REDDITI	SPESE	RITENUTE	
					1	,00	,00	,00	

# La possibile «doppietta»

I contribuenti che presentano il Mod. 730/2025 devono, inoltre, presentare:

- **il quadro RM del Mod. REDDITI Persone fisiche 2025** se hanno percepito nel 2024 indennità di fine rapporto da soggetti che non rivestono la qualifica di sostituto d'imposta;
- **il quadro RU** e, ove necessario in relazione alla tipologia del credito d'imposta utilizzato, anche **il quadro RS del Modello REDDITI Persone fisiche 2025** da parte degli agricoltori in regime di esonero (articolo 34, comma 6, D.P.R. n. 633 del 1972), se nel corso del 2024 hanno usufruito di crediti d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione nel modello F24.

# Eredi del contribuente

## Dichiarazione presentata dagli eredi

- Per le persone decedute dal **1° gennaio 2024 al 30 settembre 2025**, la dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta 2024 può essere presentata utilizzando il modello 730/2025.



# Familiari a carico 2024

Sono considerati familiari fiscalmente a carico i membri della famiglia che nel 2024 **hanno posseduto un reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.**

Sono considerati fiscalmente a carico **i figli di età non superiore a 24 anni** che nel 2024 **hanno posseduto un reddito complessivo uguale o inferiore a 4.000 euro, al lordo degli oneri deducibili**

# Limite reddito familiari

## REDDITI CHE RIENTRANO NEL COMPUTO

• REDDITI DA CEDOLARE SECCA



SÌ

• REDDITO REGIME DEI MINIMI/FORFETTARIO



SÌ

• VENDITORI PORTA A PORTA



NO

• QUOTA REDDITO ESENTE ZONA FRONTIERA



SÌ

• REDDITI A TASSAZIONE SEPARATA



NO

• REDDITI ESENTI



NO

RR

# Coltivatore diretto o IAP

Per gli **anni 2024 e 2025** i redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola, concorrono, considerati congiuntamente, alla formazione del reddito complessivo nelle seguenti percentuali:

- a) fino a 10.000 euro, 0 per cento;
- b) oltre 10.000 euro e fino a 15.000 euro, 50 per cento;
- c) oltre 15.000 euro, 100 per cento.

**QUADRO A - Redditi dei terreni**

N. ORD.	1 REDDITO DOMINICALE	2 TITOLO	3 REDDITO AGRARIO	4 POSSESSO		6 CANONE DI AFFITTO IN REGIME VINCOLISTICO	7 CASI PARTICOLARI	8 CONTINUAZIONE (stesso terreno rigo precedente)	9 IMU NON DOVUTA	10 COLTIVATORE DIRETTO O IAP	11 PRODUZIONE VEGETALI
				GIORNI	%						
A1	,00		,00			,00		<input type="checkbox"/>		X	<input type="checkbox"/>

# Bonus tredicesima

Per l'anno 2024 ai titolari di reddito da lavoro dipendente con un reddito complessivo non superiore a euro 28.000 che rispettino determinate condizioni, è riconosciuta un'indennità di importo pari a euro 100, ragguagliata al periodo di lavoro, che non concorre alla formazione del reddito complessivo

SEZIONE V - RIDUZIONE DELLA PRESSIONE FISCALE (Trattamento Integrativo e bonus tredicesima)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
C14	CODICE	TRATTAMENTO EROGATO	ESENZIONE RICERCATORI E DOCENTI	ESENZIONE IMPATRIATI	REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE (ART. 49 TUIR)	BONUS EROGATO	PRESTITUZIONE BONUS PER ASSENZA REQUISITI	GIORNI BONUS
		.00	.00	.00	.00	.00	<input type="checkbox"/>	

RR

# Trattamento integrativo

Per l'anno 2024, l'importo riconosciuto ai contribuenti con **reddito complessivo non superiore ad euro 15.000** è calcolato qualora l'imposta lorda determinata sul reddito da lavoro dipendente e su alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, sia di importo superiore a quello della detrazione per lavoro dipendente diminuita dell'importo di 75€ rapportato al periodo di lavoro nell'anno

SEZIONE V - RIDUZIONE DELLA PRESSIONE FISCALE (Trattamento integrativo e bonus tredicesima)								
	1	2	3	4	5	6	7	8
	CODICE	TRATTAMENTO EROGATO	ESENZIONE RICERCATORI E DOCENTI	ESENZIONE IMPATRIATI	REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE (ART. 49 TUIR)	BONUS EROGATO	RESTITUZIONE BONUS PER ASSENZA REQUISITI	GIORNI BONUS
C14		.00	.00	.00	.00	.00	<input type="checkbox"/>	

# Spese per le quali nel 2024 la detrazione varia in base al reddito

CODICE	DESCRIZIONE	RIGO	CODICE	DESCRIZIONE	RIGO
12	Spese d'istruzione	da E8 a E10	31	Erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado	da E8 a E10
13	Spese universitarie	"	35	Erogazioni liberali al fondo per l'ammortamento di titoli di Stato	"
14	Spese funebri	"	36	Premi per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni	"
15	Spese per assistenza personale	"	38	Premi per assicurazioni per tutela delle persone con disabilità grave	"
16	Attività sportive dei ragazzi	"	39	Premi per assicurazioni per rischio di non autosufficienza	"
17	Intermediazioni immobiliare	"	40	Spese sostenute per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale	"
18	Spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede	"	43	Premi per assicurazioni aventi per il rischio di eventi calamitosi	"
21	Erogazioni liberali alle società ed associazioni sportive dilettantistiche	"	44	Spese per minori o maggiorenni con DSA	"
25	Spese relative a beni soggetti a regime vincolistico	"	45	Spese per iscrizione annuale o abbonamento AFAM per ragazzi	"
26	Erogazioni liberali per attività culturali e artistiche	"	61	Erogazioni liberali a favore delle ONLUS	"
27	Erogazioni liberali a favore di enti operanti nello spettacolo	"	81	Premi per rischio eventi calamitosi per assicurazioni stipulate contestualmente alla cessione del credito d'imposta relativo agli interventi sisma bonus al 110% ad un'impresa di assicurazione	"
29	Spese veterinarie	"		Spese per canoni di leasing di immobili da adibire ad abitazione principale	E14
30	Spese sostenute per servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordi	"			



# Oneri tracciati e no



## NO CONTANTI PER:

- SPESE SANITARIE (CON LE ESCLUSIONI RIPORTATE QUI SOTTO);
- INTERESSI PER MUTUI IPOTECARI PER ACQUISTO/COSTRUZIONE IMMOBILI;
- SPESE PER ISTRUZIONE;
- SPESE FUNEBRI;
- SPESE PER L'ASSISTENZA PERSONALE;
- SPESE PER ATTIVITÀ SPORTIVE PER RAGAZZI;
- SPESE PER INTERMEDIAZIONE IMMOBILIARE;
- SPESE PER CANONI DI LOCAZIONE SOSTENUTE DA STUDENTI UNIVERSITARI FUORI SEDE;
- EROGAZIONI LIBERALI;
- SPESE RELATIVE A BENI SOGGETTI A REGIME VINCOLISTICO;
- SPESE VETERINARIE;
- PREMI PER ASSICURAZIONI SULLA VITA E CONTRO GLI INFORTUNI;
- SPESE SOSTENUTE PER L'ACQUISTO DI ABBONAMENTI AI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE, REGIONALE E INTERREGIONALE.




## OK CONTANTI PER:

- MEDICINALI
- DISPOSITIVI MEDICI
- PRESTAZIONI SANITARIE RESE DA STRUTTURE PUBBLICHE O PRIVATE ACCREDITATE AL SSN

## IVIE IVAFE in crescita

- **IVIE:** L'aliquota dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero è fissata **all'1,06%** (era pari allo 0,76% fino al 2023);
- **IVAFE:** per i prodotti finanziari detenuti in Stati o territori a regime privilegiato l'aliquota è del **4 per mille\*** annuo mentre è al **2 per mille** se detenuti in altri Stati o territori

\*legge di bilancio 2024 – articolo 1, comma 91, lettera b



# Locazioni brevi



**Dal 2021 l'attività di locazione breve si intende svolta nell'esercizio di attività di impresa se sono destinati alla locazione breve più di 4 appartamenti. In tal caso, il relativo reddito non può essere dichiarato utilizzando il modello 730, ma va dichiarato utilizzando il terzo fascicolo del modello REDDITI Persone fisiche. In caso di locazione nel corso del 2024 di più di 4 appartamenti non può essere utilizzato il modello 730.**

# Locazioni brevi – novità 2025

- **Locazioni Brevi:** i redditi derivanti dai contratti di locazione breve sono assoggettati ad imposta sostitutiva nella forma della cedolare secca con aliquota al 26% nel caso di opzione per tale tipo di regime; la predetta aliquota è ridotta al **21%** per i redditi da locazione breve relativi ad **una unità immobiliare** individuata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi;
- **Codice Identificativo Nazionale (CIN):** inserita nuova Sezione nel Quadro RB per l'indicazione del CIN rilasciato dal Ministero del Turismo per l'identificazione dell'immobile locato per le finalità previste dalla normativa di settore;

# Locazioni brevi – novità 2025



PERIODO D'IMPOSTA 2024

CODICE FISCALE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

REDDITI

QUADRO RB – Redditi dei fabbricati

Mod. N.

--	--

**QUADRO RB**  
REDDITI  
DEI FABBRICATI  
E ALTRI DATI

**Sezione I**  
Redditi dei fabbricati

Esclusi i fabbricati all'estero  
da includere nel Quadro RL

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
	Rendita catastale non rivalutata	Utilizzo	giorni	Possesto percentuale	Codice canone	Canone di locazione	Casi particolari	Continuazione (*)	Codice Comune	Cedolare secca	Casi part. IMU
<b>RB1</b>	,00					,00					
REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21%	Cedolare secca 10%	Cedolare secca 26%	REDDITI NON IMPONIBILI	Abitazione principale soggetta a IMU	Immobili non locati	Abitazione principale non soggetta a IMU	Altri dati		
	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	
<b>RB2</b>	,00					,00					
REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21%	Cedolare secca 10%	Cedolare secca 26%	REDDITI NON IMPONIBILI	Abitazione principale soggetta a IMU	Immobili non locati	Abitazione principale non soggetta a IMU	Altri dati		
	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	

# Locazioni brevi – novità 2025

CODICE FISCALE  MOD. N.

**QUADRO B - Redditi dei fabbricati e altri dati**

**SEZIONE I - REDDITI DEI FABBRICATI**

	1 RENDITA	2 UTILIZZO	3 POSSESSO		5 CODICE CANONE	6 CANONE DI LOCAZIONE	7 CASI PARTICOLARI	8 CONTINUAZIONE (stesso immobile riga precedente)	9 CODICE COMUNE	11 CEDOLARE SECCA	12 CASI PARTICOLARI IMU	13 ALTRI DATI
			3 GIORNI	4 %								
B1	.00					.00	<input type="checkbox"/>			3		

‘3’ nel caso di contratto di locazione a canone libero non superiore a 30 giorni o di immobile destinato alla locazione breve (articolo 1, comma 595, legge 30 dicembre 2020, n. 178), con tassazione al **26 per cento**.



# Locazioni brevi – il codice CIN

Sezione III Codice Identificativo Nazionale - CIN	N. di rigo		Mod. N.		Codice CIN													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
RB24																		
RB25																		

## SEZIONE III - CODICE CIN

N. rigo Sezione I	Mod. n.	CODICE CIN																
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
B12																		



# Sub-locazioni brevi – il codice CIN

QUADRO D - Altri redditi (redditi di capitale, lavoro autonomo e redditi diversi)											
D1	UTILI ED ALTRI PROVENTI EQUIPARATI		TIPO DI REDDITO 1	REDDITI 2	RITENUTE 4	D2	ALTRI REDDITI DI CAPITALE		TIPO DI REDDITO 1	REDDITI 2	RITENUTE 4
				,00						,00	,00
D3	REDDITI DERIVANTI DA ATTIVITA ASSIMILATE AL LAVORO AUTONOMO			ALTRI DATI	TIPO DI REDDITO 1	REDDITI 2			RITENUTE 4		
						,00			,00		
D4	REDDITI DIVERSI	CEDOLARE SECCA 2	TIPO DI REDDITO 3	REDDITI 4	SPESE 5	RITENUTE 6	CODICE CIN 7				
				,00		,00					
D5	REDDITI DERIVANTI DA ATTIVITA OCCASIONALE O DA OBBLIGHI DI FARE, NON FARE E PERMETTERE			ALTRI DATI	TIPO DI REDDITO 1	REDDITI 2	SPESE 3	RITENUTE 4			
						,00		,00			

## SEZIONE II-A

### Redditi diversi

		Redditi		Spese		
RL5	Corrispettivi di cui all'art. 67, lett. a) del Tuir (lottizzazione di terreni, ecc.)	1	,00	2	,00	
RL6	Corrispettivi di cui all'art. 67, lett. b) del Tuir (rivendita di beni immobili nel quinquennio)	1	,00	2	,00	
	Corrispettivi di cui all'art. 67, lett. b-bis) del Tuir (rivendita di beni immobili Superbonus)	3	,00	4	,00	
RL7	Corrispettivi di cui all'art. 67, lett. c) del Tuir (cessioni di partecipazioni sociali)		,00		,00	
RL8	Proventi derivanti dalla cessione totale o parziale di aziende di cui all'art. 67, lett. h) e h-bis) del Tuir		,00		,00	
RL9	Proventi di cui all'art. 67, lett. h) del Tuir, derivanti dall'affitto e dalla concessione in usufrutto di aziende		,00		,00	
RL10	Proventi di cui all'art. 67, lett. h) e h-ter) del Tuir, derivanti dall'utilizzazione da parte di terzi di beni mobili ed immobili	Cedolare secca	1	,00	2	,00
			3	,00	4	,00
		Codice CIN	6		5	,00
		Totale Cedolare secca	7	,00	8	,00

# Strutture ricettive e codice CIN

CODICE IDENTIFICATIVO NAZIONALE	RS533	Codice identificativo nazionale		
		1	2	3
		4	5	6

## CODICE IDENTIFICATIVO NAZIONALE

La presente sezione va compilata al fine di indicare il codice identificativo nazionale (CIN) di cui all'art. 13-ter del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145 (art. 1, comma 78, della legge 30 dicembre 2024, n. 207).

Nel rigo RS533, in corrispondenza di ogni colonna, va riportato il CIN corrispondente a ogni struttura ricettiva o unità immobiliare dedicata a locazioni per finalità turistiche, locazioni brevi, attività turistico-ricettive.

Si precisa che i codici identificativi relativi ad immobili che danno luogo a **redditi fondiari** o a **redditi diversi**, vanno inseriti negli appositi campi presenti nei rispettivi **quadri RB ed RL** e pertanto la presente sezione non va compilata.

# Maggiorazione costo del personale

Sono state aggiornate le variazioni in diminuzione del quadro **RF** e le componenti negative dei quadri **RE** e **RG** per accogliere la maggior deduzione del costo del personale di nuova assunzione (art. 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216).

## Determinazione del reddito

Impatriati

Art. 16 D.Lgs.147/2015  
art. 5 D.Lgs 209/2023



		Compensi convenzionali ONG			
RE2	Compensi derivanti dall'attività professionale o artistica	1	,00	2	,00
RE3	Altre somme e valori a qualunque titolo percepiti				,00
RE4	Plusvalenze patrimoniali			2	,00
RE5	Compensi non annotati nelle scritture contabili	1	,00	2	,00
RE6	Totale compensi (RE2 colonna 2 + RE3 + RE4 + RE5 colonna 2)				,00
RE7	Quote di ammortamento e spese per l'acquisto di beni di costo unitario non superiore a euro 516,46	1	,00	2	,00
RE8	Canoni di locazione finanziaria relativi ai beni mobili	1	,00	2	,00
RE9	Canoni di locazione non finanziaria e/o di noleggio				,00
RE10	Spese relative agli immobili				,00
RE10A	Spese relative a beni ed elementi immateriali				,00
RE11	Spese per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato	1	+20% ,00	2	+30% ,00
RE12	Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale o artistica				,00
RE13	Interessi passivi				,00
RE14	Consumi				,00

# La gestione dichiarativa del CPB

## Contribuenti ISA

- Compilazione nuovo quadro CP
- Reddito concordato nei quadro RF, RG o RE

## forfetari

- Gestione dell'adesione nel quadro LM
- No devono compilare il nuovo quadro CP

# Il nuovo quadro CP in Redditi 2025 PF



**REDDITI**  
**QUADRO CP**  
Concordato preventivo biennale

PERIODO D'IMPOSTA 2024

Mod. N.

SEZIONE I Imposta sostitutiva		Reddito concordato	Reddito ante CPB rettificato	Imponibile	Aliquota	Imposta art. 20-bis	
CP1	Impresa	1	2	3	4	5	
		,00	,00	,00	%	,00	
						Imposta art. 31-bis	
						SA ,00	
CP2	Lavoro autonomo	1	2	3	4	5	
		,00	,00	,00	%	,00	
						Imposta art. 31-bis	
						SA ,00	
CP3	Trasparenza fiscale	Codice fiscale				2	Imposta
							,00
CP4	Trasparenza fiscale	Codice fiscale				2	Imposta
							,00
CP5	Trasparenza fiscale	Codice fiscale				2	Imposta
							,00
SEZIONE II Reddito d'impresa concordato assoggettato ad imposizione		Plusvalenze		Sopravv. attive	Redditi da partecipazione	Unità distribuiti	
CP6	Variazioni art. 16, comma 1, lett. a) e b)	1	2	3	4	5	
		,00	,00	,00	,00	,00	
						Perdite da partecipazione	
						8 ,00	
CP7	Reddito d'impresa	Reddito concordato	Variazioni	Reddito minimo	Soglia CPB		
		1	2	3	4		
		,00	,00	,00	,00		
		Reddito concordato rettificato	Perdita non compensata				
		5	6				
		,00	,00				
SEZIONE III Reddito di lavoro autonomo concordato assoggettato ad imposizione		Plusvalenze		Redditi da Partecipazione	Cessione clientela o elementi immateriali	Minusvalenze	
CP8	Variazioni art. 15, comma 1, lett. a), b) e b-bis	1	2	3	4	5	
		,00	,00	,00	,00	,00	
CP9	Reddito di lavoro autonomo	Reddito concordato	Variazioni	Reddito concordato variato	Perdita non compensata		
		1	2	3	4		
		,00	,00	,00	,00		
SEZIONE IV Reddito effettivo		Reddito/perdita effettivo quadro RF	Reddito/perdita effettivo quadro RC	Reddito/perdita effettivo quadro RE	Reddito effettivo impresa quadro RH		
CP10		1	2	3	4		
		,00	,00	,00	,00		
		Reddito/perdita effettivo lavoro autonomo quadro RI	Reddito complessivo effettivo				
		5	6				
		,00	,00				
SEZIONE V Cessazione o decadenza		Cessazione	Decadenza	Anno			
CP11	Impresa	1	2	3			
CP12	Lavoro autonomo	1	2	3			



# Sezione I – imposta sostitutiva (20-bis)

SEZIONE I Imposta sostitutiva		Reddito concordato	Reddito ante CPB rettificato	Imponibile	Aliquota	Imposta art. 20-bis
		1	2	3	4	5
CP1	Impresa	,00	,00	,00	%	,00
CP2	Lavoro autonomo	,00	,00	,00	%	,00
CP3	Trasparenza fiscale	Codice fiscale 1				Imposta 2 ,00
CP4	Trasparenza fiscale	Codice fiscale 1				Imposta 2 ,00
CP5	Trasparenza fiscale	Codice fiscale 1				Imposta 2 ,00

# Sezione I – imposta sostitutiva

La sezione I va compilata dai contribuenti che si avvalgono del regime di imposta sostitutiva prevista **dall'art. 20-bis del decreto CPB (no forfettari)**

Tali contribuenti **possono** assoggettare la parte di reddito d'impresa o di lavoro autonomo derivante dall'adesione al concordato, che risulta eccedente rispetto al corrispondente reddito dichiarato nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta, rettificato secondo quanto disposto dagli articoli 15 e 16 del citato decreto CPB, a una imposta sostitutiva delle imposte sul reddito, addizionali comprese, applicando un'aliquota:

- a) del **10%**, se nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta presentano un livello di affidabilità fiscale pari o superiore a 8;
- b) del **12%**, se nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta presentano un livello di affidabilità fiscale pari o superiore a 6 ma inferiore a 8;
- c) del **15%**, se nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta presentano un livello di affidabilità fiscale inferiore a 6.

# Le variazioni al reddito concordato - impresa

**IL REDDITO PROPOSTO AI FINI DEL CPB NON CONSIDERA:**



**PLUSVALENZE REALIZZATE DI CUI AGLI ARTT. 58, 86 E 87 E SOPRAVVENIENZE ATTIVE DI CUI ALL'ART. 88, MINUSVALENZE, SOPRAVVENIENZE PASSIVE  
ART.101**

**PERDITE SU CREDITI DI CUI ALL'ART. 101**

**UTILI O PERDITE DERIVANTI DA PARTECIPAZIONI IN SOGGETTI DI CUI ALL'ARTICOLO 5, IN G.E.I.E O IN SOCIETA' DI CAPITALI TRASPARENTI**

# Sezione II – Reddito d’impresa nel CPB

<b>SEZIONE II</b> Reddito d'impresa concordato assoggettato ad imposizione	<b>CP6</b> Variazioni art. 16, comma 1, lett. a) e b)	Plusvalenze	Sopravv. attive	Redditi da partecipazione	Utili distribuiti
		1	2	3	4
		,00	,00	,00	,00
		Minusvalenze	Sopravv. passive	Perdite su crediti	Perdite da partecipazione
	5	6	7	8	
	,00	,00	,00	,00	
	<b>CP7</b> Reddito d'impresa	Reddito concordato	Variazioni	Reddito minimo	Soglia CPB
		1	2	3	4
,00		,00	,00	,00	
Reddito concordato rettificato		Perdita non compensata			
5	6				
,00	,00				

## Sezione II – Reddito d'impresa nel CPB

La sezione II va compilata sia dai contribuenti che si avvalgono del regime di imposta sostitutiva prevista dall'art. 20-bis del decreto CPB sia da coloro che non se ne avvalgono, **per determinare il reddito d'impresa (in contabilità ordinaria o semplificata) rettificato da assoggettare alle imposte sul reddito.**

I contribuenti che compilano questa sezione **devono compilare anche il quadro RF o il quadro RG**, seguendo le relative istruzioni.



## Sezione II – Reddito d'impresa nel CPB

Nel **rigo CP7**, va indicato:

- in colonna 1, il reddito d'impresa derivante dall'adesione al concordato; tale importo va esposto **al netto dell'eventuale imponibile di cui al rigo CP1, colonna 3, soggetto all'imposta sostitutiva;**

*RR*



# Le variazioni al reddito concordato lavoro autonomo

**IL REDDITO PROPOSTO AI FINI DEL CPB NON CONSIDERA:**



**PLUSVALENZE E MINUSVALENZE**

**REDDITI O QUOTE DI REDDITI RELATIVI A PARTECIPAZIONI IN SOGGETTI DI CUI  
ALL' ARTICOLO 5 TUIR**

**CORRISPETTIVI PERCEPITI A SEGUITO DI CESSIONE DELLA CLIENTELA O DI  
ELEMENTI IMMATERIALI (ART.54 COMMA 1-QUATER)**

# Sezione III – Reddito di lavoro autonomo CPB

<b>SEZIONE III</b> Reddito di lavoro autonomo concordato assoggettato ad imposizione	<b>CP8</b> Variazioni art. 15, comma 1, lett. a), b) e b-bis	Plusvalenze 1 <input type="text" value=""/> ,00	Redditi da Partecipazione 2 <input type="text" value=""/> ,00	Cessione clientela o elementi immateriali 3 <input type="text" value=""/> ,00	Minusvalenze 4 <input type="text" value=""/> ,00
	<b>CP9</b> Reddito di lavoro autonomo	Reddito concordato 1 <input type="text" value=""/> ,00	Variazioni 2 <input type="text" value=""/> ,00	Reddito concordato variato 3 <input type="text" value=""/> ,00	Perdita non compensata 4 <input type="text" value=""/> ,00



# Sezione III – Reddito di lavoro autonomo nel CPB

La sezione III va compilata sia dai contribuenti che si avvalgono del regime di imposta sostitutiva prevista dall'art. 20-bis del decreto CPB sia da coloro che non se ne avvalgono, per determinare il reddito di lavoro autonomo rettificato da assoggettare alle imposte sul reddito.

I contribuenti che compilano questa sezione **devono compilare anche il quadro RE**, seguendo le relative istruzioni.

A tal fine nel rigo CP8 vanno indicate, nelle corrispondenti colonne, le variazioni di cui all'art. 15, comma 1, lett. a), b) e b-bis), del decreto CPB (quelle negative senza essere precedute dal segno “ - “).

Nel rigo **CP9** va indicato:

- in colonna 1, il reddito di lavoro autonomo derivante dall'adesione al concordato; tale importo va esposto **al netto dell'eventuale imponibile di cui al rigo CP2, colonna 3, soggetto all'imposta sostitutiva;**

# Raccordo CPB altri quadri (RE-RF-RG)

<b>RE21</b>	Differenza (RE6 - RE20)	Reddito attività docenti e ricercatori scientifici	Reddito prodotto all'estero soggetti L. 238/10 art. 16 D.Lgs. 147/15	Reddito impatriati/controesodati eccedente il limite de minimis	Redditi da prestazioni agevolate D.Lgs. 36/2021	<b>CP9 col.5</b>
	(di cui <sup>1</sup>	<sup>2</sup>	<sup>3</sup>	<sup>4</sup>	<sup>5</sup>	
		,00	,00	,00	,00	,00

Determinazione del reddito	<b>RF57 SOMMA ALGEBRICA</b>	(A o B) + C + D - E				,00
	<b>RF58</b> Redditi da partecipazione	<sup>1</sup>	<sup>2</sup>	reddito minimo <sup>3</sup>	<sup>4</sup>	,00
	<b>RF59</b> Perdite da partecipazione	<sup>1</sup>	<sup>2</sup>		<sup>3</sup>	,00
Impatriati	<b>RF60</b> Reddito d'impresa lordo (o perdita)	perdite non compensate <sup>1</sup>			<sup>2</sup>	,00
	<b>RF61</b> Erogazioni liberali					,00
Art. 16 D.Lgs. 147/2015	<b>RF62</b> Proventi esenti					,00
<input type="checkbox"/>	<b>RF63</b> REDDITO O PERDITA					<b>CP7 col.5</b>
	<b>RF65</b> Agevolazione ACE					,00

<b>RG28</b> Reddito d'impresa lordo (o perdita)	Perdite non compensate <sup>1</sup>	<sup>2</sup>	,00	,00	
<b>RG29</b> Erogazioni liberali					,00
<b>RG30</b> Proventi esenti					,00
<b>RG31</b> Reddito d'impresa (o perdita)					<b>CP7 col.5</b>



## Istruzioni RE-RF-RG

Nel caso in cui il soggetto dichiarante **abbia aderito al CPB**, nel rigo **RE21**, **colonna 5**, va riportato il reddito indicato nel rigo CP9, colonna 3, del quadro CP.

Nel caso in cui l'imprenditore dichiarante **abbia aderito al CPB**, nel rigo **RF63** va riportato il reddito indicato nel rigo CP7, colonna 5, del quadro CP, e l'eventuale perdita indicata nella colonna 1 del rigo RF60 non può essere utilizzata

Nel caso in cui l'imprenditore dichiarante abbia aderito al CPB, nel rigo **RG31** va riportato il reddito indicato nel rigo CP7, colonna 5, del quadro CP, e l'eventuale perdita indicata nella colonna 1 del rigo RG28 non può essere utilizzata.



# Sezione V – cessazione e decadenza CPB

SEZIONE V Cessazione o decadenza	CP11 Impresa	Cessazione	Decadenza	Anno
		1	2	3
	CP12 Lavoro autonomo	Cessazione	Decadenza	Anno
		1	2	3

# Forfetari e CPB

**SEZIONE III**  
Regime forfetario  
Determinazione del reddito

**Impresa**  
 **Autonomo**  
 **Impresa familiare**  
 **Cessazione**  
 **Decadenza**

LM21	Sussistenza requisiti accesso e assenza cause cessazione regime [art.1, commi 54 e 71]	1	Assenza cause ostative applicazione regime [art.1, comma 57]	2	Nuova attività [art.1, comma 65]	3	ATECO 2025	4		
	Codice attività	Coefficiente redditività	Componenti positivi	Diritto Autore Correlati	Reddito per attività	Impresa/lavoro autonomo	Casi Particolari			
LM22	1	2	% 3	,00	4	,00	5	,00	6	7
LM23	1	2	% 3	,00	4	,00	5	,00	6	7
LM24	1	2	% 3	,00	4	,00	5	,00	6	7
LM25	1	2	% 3	,00	4	,00	5	,00	6	7
LM26	1	2	% 3	,00	4	,00	5	,00	6	7
LM27	1	2	% 3	,00	4	,00	5	,00	6	7
<b>REDDITO CPB</b>										
LM32	Reddito concordato ad imposta sostitutiva CPB (art. 31-bis D.Lgs. 13/2024)			Reddito concordato	Reddito effettivo anno precedente	Quota incrementale imponibile				
		1		,00	2	,00	3			,00
LM33	Reddito concordato ad imposta sostitutiva forfetari (art. 1 L 190/2014)			Reddito CPB al netto della quota in incrementale						
		1								,00
LM34	Reddito lordo		Artigiani e commercianti	Gestione separata autonomi (art. 2 c. 26 L. 335/95)						
		1	,00	2	,00	3				,00
LM35	Contributi previdenziali e assistenziali					1	,00	2		,00
LM36	Reddito netto									
										,00
LM37	Perdite pregresse		Artigiani e commercianti	Gestione separata autonomi (art. 2 c. 26 L. 335/95)						
		1	,00	2	,00			5		
		Misura limitata 80%		Misura Piena						
		(di cui	3	,00	4	,00				
LM38	Reddito al netto delle perdite soggetto ad imposta sostitutiva									
										,00
LM39	Imposta sostitutiva		Art. 31-bis D.Lgs. 13/2024			Art. 1 L 190/2014				
		1				2				,00



# Determinazione del reddito concordato in LM

La compilazione dei righi LM32 ed LM33 è riservata ai contribuenti in regime forfetario che hanno aderito alla proposta di concordato preventivo biennale “CPB” ai sensi del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13 (di seguito “decreto CPB”) e, in particolare, degli artt. da 23 a 33.

Con l’adesione al regime di CPB il contribuente si è impegnato a dichiarare gli importi concordati nella presente dichiarazione dei redditi.



# Imposta sostitutiva reddito incrementale (art. 31-bis decreto CPB)

i contribuenti che aderiscono al CPB possono assoggettare a un'imposta sostitutiva delle imposte sul reddito, addizionali comprese, la parte di reddito d'impresa o di lavoro autonomo derivante dall'adesione al concordato che eccede il reddito effettivo dichiarato nel periodo d'imposta antecedente a quello cui si riferisce la proposta. L'imposta sostitutiva è pari al **10 per cento** del reddito eccedente, ovvero al **3 per cento** nel caso di inizio di nuove attività di cui all'articolo 1, comma 65, della Legge n. 190 del 20214. (art. 31-bis del decreto CPB)

A tal fine, nel rigo **LM32** va indicato:

- in colonna 1, il reddito d'impresa e/o di lavoro autonomo derivante dall'adesione al CPB, presente nel quadro LM, rigo LM63 della dichiarazione Redditi PF 2024;
- in colonna 2, il reddito prodotto nel regime forfetario, dichiarato nell'anno d'imposta antecedente a quello cui si riferisce la proposta, indicato nel rigo LM34, col. 3, del modello Reddito PF 2024,
- in colonna 3, la quota di reddito incrementale da assoggettare ad imposta sostitutiva, pari alla differenza tra l'importo di colonna 1 e quello di colonna 2.

Nel rigo **LM39**, colonna 1 è indicata l'imposta sostitutiva dovuta, pari al 10 per cento dell'importo indicato in colonna 3, ovvero pari al 3 per cento del medesimo importo, qualora sia stata barrata la casella di rigo LM21, colonna 3.

# Casella Cessazione CPB in LM

- 1** – il contribuente ha modificato l'attività svolta nel corso del periodo concordatario rispetto a quella esercitata nel periodo d'imposta precedente il periodo stesso. Si ricorda che la cessazione non si verifica se le nuove attività rientrano in gruppi di settore ai quali si applicano i medesimi coefficienti di redditività previsti ai fini della determinazione del reddito per i contribuenti forfetari;
- 2** – il contribuente ha cessato l'attività;
- 3** – Il contribuente ha superato il limite dei ricavi di 150.0000 euro. Qualora l'ammontare di ricavi o compensi dichiarati superi l'importo di 100.000 euro ma non quello di 150.000 euro, si ha la fuoriuscita dal regime forfetario, ma non la cessazione dal CPB, che, dunque, continua a produrre i propri effetti. In tal caso, pertanto, il reddito effettivo va determinato nel relativo quadro RF o RG (a seconda del regime contabile adottato) ed il reddito concordato nel quadro CP, con conseguente applicazione delle aliquote progressive IRPEF, nonché, in presenza dei presupposti, dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 31-bis del decreto CPB (cfr. Circ. n. 18 del 17/09/2024)
- 4** – il contribuente si è trovato in presenza di circostanze eccezionali, elencate nell'art. 4 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2024, che hanno comportato, nell'anno d'imposta 2024, la riduzione del reddito imponibile in misura eccedente il 30% rispetto a quelle oggetto di concordato (art. 30 del decreto)

# Casella Decadenza CPB in LM

- 1** – a seguito di accertamento, nei periodi di imposta oggetto del concordato o in quello precedente, risulta l'esistenza di attività non dichiarate o l'inesistenza o l'indeducibilità di passività dichiarate, per un importo superiore al 30 per cento dei ricavi dichiarati, ovvero risultano commesse altre violazioni di non lieve entità;
- 2** – a seguito di modifica o integrazione della dichiarazione dei redditi ai sensi dell'art. 2, comma 8, del d.P.R. n. 322 del 1998, i dati e le informazioni dichiarate dal contribuente determinano una quantificazione diversa dei redditi o del valore della produzione netta rispetto a quelli in base ai quali è avvenuta l'accettazione della proposta di concordato;
- 3** – sono indicati, nella dichiarazione dei redditi, dati non corrispondenti a quelli comunicati ai fini della definizione della proposta di concordato;
- 4** – ricorre una delle ipotesi di cui all'art. 11 del decreto CPB ovvero vengono meno i requisiti di cui all'art. 10, comma 2, del medesimo decreto;
- 5** – è omesso il versamento delle somme dovute a seguito delle attività di cui all'art. 12, comma 2, decreto CPB.

## Un caso a sé di: causa cessazione 3

Qualora l'ammontare di ricavi o compensi dichiarati **superi l'importo di 100.000 euro ma non quello di 150.000 euro**, si ha la fuoriuscita dal regime forfetario, ma non la cessazione dal CPB, che, dunque, continua a produrre i propri effetti.

In tal caso, pertanto, **il reddito effettivo va determinato nel relativo quadro RF o RG** (a seconda del regime contabile adottato) ed **il reddito concordato nel quadro CP**, con conseguente applicazione delle aliquote progressive IRPEF, nonché, in presenza dei presupposti, dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 31-bis del decreto CPB (cfr. Circ. n. 18 del 17/09/2024)

# II QUADRO RR - FOCUS

## Chi deve compilarlo:

- i soggetti iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali (sez. I);
- i liberi professionisti iscritti alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, L. 8 agosto 1995, n. 335 per la determinazione dei contributi previdenziali dovuti all'Inps (sez. II)

# ADESIONE CPB CONTRIBUENTI ISA E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

**IL REDDITO CONCORDATO VALE ANCHE PER CONTRIBUTI PREVIDENZIALI**



IL REDDITO DEL CPB VALE ANCHE COME BASE DI CALCOLO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI OBBLIGATORI, CON POSSIBILITÀ DI VERSARLI SUL REDDITO EFFETTIVO SE MAGGIORE

**ATTENZIONE ALLE GESTIONI PREVIDENZIALI PRIVATE!!**



# Determinazione contributi dovuti

## per la Gestione Artigiani:

- 24 per cento sul reddito minimale e sui redditi compresi tra euro 18.415 ed euro 55.008;
- 25 per cento per i redditi superiori ad euro 55.008 fino al massimale di euro 91.680 o fino al massimale di euro 119.650 per i lavoratori privi di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995;

## per la Gestione Commercianti:

- – 24,48 per cento sul reddito minimale e sui redditi compresi tra euro 18.415 ed euro 55.008;
- – 25,48 per cento per i redditi superiori ad euro 55.008 fino al massimale di euro 91.680 o fino al massimale di euro 119.650 per i lavoratori privi di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995.



# Determinazione contributi e CPB

la **colonna 3D** va barrata nel caso in cui il contribuente abbia aderito al CPB (D.Lgs 13/2024) ma si avvalga della facoltà di cui all'art.19 (comma 1 secondo periodo) o all'art. 30 comma 1 di versare i contributi sul reddito effettivo. Se tale colonna è valorizzata, il reddito effettivo va inserito esclusivamente nella colonna 3 e non in 3B o in 3C;



## SEZ II – GESTIONE SEPARATA INPS

- **Lavoratori autonomi** che svolgono attività di cui all'art. 53, comma 1, del TUIR, tenuti al versamento dei contributi previdenziali alla Gestione separata ex art. 2, comma 26, della L. 8 agosto 1995, n. 335;
- Anche coloro che, pur **iscritti ad Albi**, non sono tenuti al versamento del contributo soggettivo presso la Cassa di appartenenza, ovvero hanno esercitato eventuali facoltà di non versamento e/o iscrizione, in base alle previsioni dei rispettivi Statuti o regolamenti;

## SEZ. II – LA BASE IMPONIBILE

Per l'anno di imposta 2024:

- il **massimale** di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi previdenziali è di euro 119.650 (reddito imponibile massimo);
- le **aliquote** da applicare sul reddito professionale sono: **24%** per i professionisti già coperti per l'anno di imposta da una gestione previdenziale obbligatoria o sono titolari di pensione diretta o non diretta (pensione di reversibilità); **26,23%** per i professionisti privi da altra tutela previdenziale obbligatoria (v. circolare INPS n. 24/2024), che producono reddito ai sensi dell'art. 53, comma 1, del Tuir e **25,72%** per i magistrati onorari obbligati alla Gestione separata).
- Le aliquote previste per i lavoratori autonomi del settore sportive dilettantistico titolari di partita Iva devono essere applicate come dalle circolari n. 88 del 31 ottobre 2023 paragrafo 10.2 e 24/2024.

# Sezione II

## Sezione II

Contributi previdenziali dovuti dai liberi professionisti iscritti alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della L. 335/95 (INPS)

Codice	Reddito	Codice	Reddito	Codice	Reddito	Codice	Reddito	Codice	Reddito				
1	2 ,00	3	4 ,00	5	6 ,00	7	8 ,00	9	10 ,00				
Imponibile		Periodo		Aliquota		Contributo dovuto		Acconto versato		Contributi sospesi			
11	,00	dal 12	al 13	14	15 ,00	16	,00	17	18 ,00				
Base imponibile		Reddito lavoro autonomo con adesione CPB		Reddito lavoro autonomo effettivo		Reddito lavoro autonomo misto							
19	20 ,00	21	,00	22	,00								
RR6	Totali					Contributo dovuto		1	,00	Acconto versato	2	,00	
RR7	Contributo a debito												
RR8						Contributo a credito		1	,00	Contributo a credito da utilizzare in compensazione con F24		2	,00
										Contributo a credito di cui si chiede il rimborso		3	,00